

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta dai magistrati:

dott. Amedeo Santosuosso - presidente  
dott.ssa Carla Romana Raineri - consigliere  
dott. Domenico Bonaretti - consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 17.5.2013 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.1.2017

**TRA**

BANCA S.p.A.,

appellante

**E**

SOCIETÀ S.R.L

appellata

Oggetto: Contratti bancari

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Nell'interesse dell'appellante BANCA S.p.A.:

*“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, in accoglimento dell'appello proposto dalla Banca concludente e in riforma dell'appellata sentenza:*

*-. rigettare (o comunque ridurre) le domande avversarie accogliendo le eccezioni e le difese della Banca oggetto dei sopra esposti motivi di appello;*

*-. col favore delle spese di entrambi i gradi.”*

Nell'interesse dell'appellata, SOCIETÀ S.R.L

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare e decidere:*

*-.rigettare l'appello proposto dall'attrice appellante;*

*- Accogliere l'appello incidentale proposto dalla convenuta appellata e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 4489/13 depositata in data 02/04/2013, in punto prescrizione, rigettando la relativa eccezione svolta da Intesa Sanpaolo spa nel corso del giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.*

*-.Con vittoria di spese e compensi legali.”*

**FATTO E PROCESSO**

**A.** In data 6.7.2007 SOCIETÀ S.R.L conveniva in giudizio la BANCA S.p.A. davanti al Tribunale di Milano, domandando la restituzione delle somme illegittimamente addebitate relative a due rapporti di conto corrente, rispettivamente aperti il 7.2.1983 (n. OMISSIS) e il 24.7.1996 (n. OMISSIS)

La società lamentava, in particolare, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, l'invalidità della pattuizione di interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi su piazza e l'indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto.

**B.** La Banca si costituiva eccependo la prescrizione dell'azione di ripetizione per gli importi anteriori al 6.7.1997 (art. 2935 c.c.), l'irripetibilità di quanto pagato (art. 2034 c.c.), la decadenza dalle contestazioni (art. 1832 c.c.), l'imputazione delle rimesse agli interessi, prima che al capitale, (art. 1194 c.c.); nonché contestando la fondatezza nel merito delle altre domande ex *adverso* formulate.

**C.** In seguito alla precisazione delle conclusioni, intervenivano le pronunce della Corte di Cassazione n. 24418/2010 e della Corte Costituzionale n. 78/2012; il Giudice, rinviata la causa in istruttoria, disponeva una CTU per accertare, in applicazione delle citate pronunce, la diversa natura, solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate sui conti correnti in questione e per determinare di conseguenza l'entità dell'indebito<sup>1</sup>.

**D.** Alle udienze del 8-31.1.2013, dopo il deposito della C.T.U., BANCA SPA contestava i criteri di calcolo applicati dal ctu<sup>2</sup>, chiedendo la rinnovazione della consulenza; il giudice rigettava l'istanza, ritenendo tardive le relative censure.

**E.** Con sentenza n. 4489 depositata il 2.4.2013, il Tribunale:

- 1.in generale accoglieva l'eccezione di prescrizione come formulata dalla banca;
- 2.confermava l'inammissibilità, in quanto tardiva, della contestazione svolta da BANCA SPA all'udienza del 31.1.2013 sulla correttezza dei criteri di calcolo adottati dal C.T.U.;
- 3.accertava l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
- 4.accertava, per il conto ex OMISSIS la nullità della pattuizione di interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi su piazza e delle commissioni di massimo scoperto;

<sup>1</sup> 1 Per il conto c.d. ex Comit, calcolando gli interessi debitori al tasso legale per tutto il periodo, senza nessuna capitalizzazione e c.m.s. e imputando le rimesse attive sia secondo il criterio di cui all'art. 1194 c.c. sia senza; per il conto c.d. ex Cariplo, calcolando gli interessi debitori al tasso convenzionale e le c.m.s. pattuite per tutto il periodo, senza nessuna capitalizzazione, imputando le rimesse attive sia secondo il criterio di cui all'art. 1194 c.c. sia senza; espunte, comunque, le rimesse solutorie.

<sup>2</sup> 2 Il c.t.u., chiamato a chiarimenti, precisava di "aver considerato le rimesse attive rivolgendole prioritariamente a saldo degli interessi debitore relativi all'esposizione debordante il fido, quindi degli interessi debitori relativi all'esposizione entro il fido, quindi a ricostruire la disponibilità entro il fido alla data in cui ciascuna rimessa attiva (con finalità solutorie/ripristinatorie) veniva accreditata per valuta in conto corrente ...", considerando che "la rimessa svolge la sua natura solutoria/ripristinatoria all'effettiva data di accredito in c/c.". Intesa invece riteneva di doversi "attendere l'imputazione delle rimesse alla fine di ciascun trimestre per l'intero ammontare degli interessi, maturati giornalmente, ma addebitati in via trimestrale dall'istituto di credito" e osservando che "fino a che gli interessi non vengono liquidati ed addebitati in conto essi non possono essere pagati tramite rimesse in conto" (cfr. verbale di udienza 31.1.2013 fasc. I grado).

*Sentenza, Corte D'Appello di Milano, Pres. Santosuosso - Rel. Bonaretti, n. 1752 del 26 aprile 2017*

5.riteneva inapplicabile alle rimesse l'art. 1194 c.c. per difetto del requisito della simultanea liquidità ed esigibilità del capitale e degli interessi;

6.in mancanza di espressa domanda dell'attrice, sottraeva dall'importo calcolato dal C.T.U. gli interessi attivi;

e per l'effetto condannava la banca:

7.alla restituzione di complessivi € 302.748,42, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora (24.5.2007) al saldo;

8.al pagamento delle spese legali per complessivi € 9.011,97 (oltre iva e cpa), della C.T.U. e della c.t.p. attorea.

**F.** La BANCA SPA, con atto di appello notificato il 17.5.2013, ha impugnato la sentenza lamentando che:

1.Il C.T.U. avrebbe erroneamente individuato la misura solutoria delle rimesse (I) imputando le rimesse agli interessi maturati giorno per giorno e non agli addebiti trimestrali degli interessi stessi; (II) limitando l'imputazione delle rimesse di un dato trimestre agli interessi maturati nel trimestre stesso (omettendo di considerare quelli non ancora pagati dei trimestri precedenti), così determinando l'incorretta individuazione della misura dei pagamenti solutori cui applicare la prescrizione.

Inoltre, il giudice, avrebbe errato a giudicare tardivi i rilievi di cui *supra* già formulati all'udienza del 31.1.2013.

2.il giudice avrebbe erroneamente disapplicato l'art. 1194 c.c. in quanto il credito maturato dalla banca extra-fido sarebbe immediatamente esigibile;

3. il giudice avrebbe erroneamente condannato la banca al pagamento degli interessi sulle somme indebitamente percepite dalla data della messa in mora (24.5.2007) e non dalla domanda giudiziale (6.7.2007).

**G.** SOCIETÀ SRL si è costituita eccependo la tardività delle contestazioni mosse alla CTU e domandando in via incidentale la riforma della sentenza impugnata, per aver erroneamente accolto **l'eccezione di prescrizione della banca, in quanto priva di individuazione delle specifiche rimesse solutorie e dunque, del tutto generica per difetto d'indicazione circa il momento iniziale dell'inerzia da cui far decorrere il dies a quo della prescrizione.**

**H.** La Corte, disposta ed eseguita una nuova consulenza tecnica contabile per l'individuazione delle rimesse solutorie anteriori al 24.5.1997, invitate le parti a precisare le conclusioni, espletato detto incumbente come in epigrafe, ha assegnato i termini per il deposito degli scritti conclusivi e ha trattenuto la causa in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello della banca è fondato e merita di essere accolto, almeno nei limiti che seguono.

**1.** Quanto al **PRIMO MOTIVO** di appello (errata applicazione della prescrizione e tardività delle contestazioni alla C.T.U.), occorre precisare che le osservazioni delle parti da circoscrivere all'ambito esclusivo della C.T.U. (per intendersi, le osservazioni di cui all'art. 195, comma III, c.p.c. da trasmettersi entro il termine stabilito dal giudice) sono soltanto

*Sentenza, Corte D'Appello di Milano, Pres. Santosuosso - Rel. Bonaretti, n. 1752 del 26 aprile 2017*

quelle di carattere squisitamente tecnico e non anche le difese in senso lato, a fortiori se attinenti a ragioni di fatto o di diritto (i.e. errori di calcolo o nullità di clausole) necessarie per rispondere alle domande e alle eccezioni ritualmente già formulate.

Tali difese, lungi dal potersi definire inammissibili, devono quindi essere esaminate dalla corte.

In particolare, l'appellante ha correttamente eccepito la prescrizione durante il processo di primo grado e ha rilevato, alla prima udienza successiva al deposito della CTU gli errori della stessa riferibili a una asseritamente non corretta interpretazione del diritto di cui all'art. 821 c.c. e dei principi enunciati dal supremo collegio (Cass. S.U. n. 24418/2010).

Venendo all'analisi dei rilievi sollevati da BANCA SPA, la corte osserva che la norma dell'art. 821 c.c. ("*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto*") non implica di per sé un mutamento della struttura unitaria del contratto di conto corrente (nel cui contesto si inseriscono diverse annotazioni), potendo il richiamo "*in dies*" rilevare unicamente ai fini del calcolo (quantum) degli interessi<sup>3</sup>.

Da ciò consegue non solo (I) che le rimesse debbano essere imputate a tutti gli interessi maturati nel trimestre in cui è incorso il pagamento, ma anche (II) che la loro natura, solutoria o ripristinatoria, debba essere individuata non limitatamente al singolo trimestre dell'intervenuto versamento, ma anche in riferimento all'intero saldo passivo risultante nei trimestri precedenti.

Nel giudizio di appello è stata disposta la rinnovazione della CTU, la quale, in assenza di contestazione da parte di BANCA SPA (e, anzi, con la sua attiva partecipazione), ha determinato l'indebito (da ritenersi, pertanto, inclusivo dei rilievi di cui supra e di cui al punto successivo) in € 22.912,92 in riferimento al conto ex BANCA, e in € 31.544,87 in relazione al conto ex BANCA.

**2. Quanto al SECONDO MOTIVO di appello (rigetto della domanda di imputazione delle rimesse, ex art. 1194 c.c., prima agli interessi e successivamente al capitale), occorre chiarire che il criterio legale d'imputazione dei pagamenti postula la contemporanea liquidità e l'esigibilità delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle dovute a titolo di interessi<sup>4</sup>.**

Tale requisito, di norma non riscontrabile nel rapporto di conto corrente (nella cui struttura unitaria le annotazioni non integrano di per sé distinti ed autonomi pagamenti), è invece presente nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti o su conto in passivo a cui non acceda un'apertura di credito o, se al c./c. acceda un'apertura di credito ex art. 1842 c.c., ove detti versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento (Cass. n. 10491/2016). In tali specifici casi, infatti, il credito per scoperto di conto o extra-fido è, oltreché sicuramente liquido, anche immediatamente esigibile (art. 1183 c.c.).

In conseguenza di quanto esposto, il CTU ha ritenuto sussistente un affidamento di fatto per Lire. 150.000.000 e deve pertanto ritenersi applicabile l'art. 1194 c.c..

<sup>3</sup> 3 In questo senso depone la lettera del comma III che, specificando in ragione della durata del diritto, rivela la ratio della norma che esprime la proporzionalità dell'ammontare degli interessi con la durata del rapporto.

<sup>4</sup> 4 Il requisito della liquidità del credito è necessario affinché il pagamento sia riferibile a un ammontare determinato; il requisito dell'esigibilità è necessario perché, pur essendo legittimo l'adempimento del debito inesigibile, non è possibile per il creditore giovare, nel caso in cui interessi e capitale non siano contemporaneamente esigibili, del prioritario criterio di imputazione dei pagamenti in primis agli interessi in ragione della tendenziale natura infruttifera (1283 c.c.) non potendo in tali ipotesi il creditore richiedere il pagamento di un debito ancora inesigibile (e dovendosi presumere che in tal caso il debitore paghi per primo il debito esigibile, cfr. art. 1184 c.c.).

Sentenza, Corte D'Appello di Milano, Pres. Santosuosso - Rel. Bonaretti, n. 1752 del 26 aprile 2017

Infine, a conferma dell'applicabilità del criterio in questione, giova ricordare che il requisito della contemporanea esigibilità e liquidità del credito ha tendenzialmente trovato applicazione per i debiti di valore (con l'effetto di escludere l'imputabilità agli interessi dei pagamenti intervenuti prima della liquidazione del danno con la sentenza di condanna al risarcimento) e non per quelli di valuta (v., ex multis, Cass. n. 20904/2005; Cass. n. 16448/2009; Cass. 8104/2013).

**3.** Quanto al *dies a quo* da cui computare gli interessi legali, occorre ricordare che l'art. 2033 c.c. prevede, nel caso di percettore in buona fede, la decorrenza degli interessi sulle somme indebitamente percepite a partire dal giorno della domanda, senza specificare se debba intendersi soltanto quella giudiziale (come potrebbe sembrare dal riferimento espresso contenuto nell'art. 1148 c.c. in tema di frutti del possessore) o anche quella, eventualmente stragiudiziale, di messa in mora.

Come chiarito dal più recente orientamento di cassazione, dovendosi considerare l'*accipiens* (in buona fede) ex art. 2033 c.c. quale debitore e non come possessore (con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso ex art. 1148 c.c.), la domanda di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma anche ad atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (*Ex multis* v. Cass. civ., Sez. lav., n. 7586/2011; Cass. civ., Sez. I, n. 16657/2014; Cass. civ., Sez. I, n. 22852/2015) 5. Pertanto, il terzo motivo d'appello risulta infondato.

**4.** Con l'appello incidentale, SOCIETÀ S.R.L. lamenta l'accoglimento della prescrizione eccepita da BANCA SPA, che non avrebbe individuato specificamente le rimesse solutorie, così trascurando di indicare un elemento costitutivo della fattispecie.

L'appello incidentale è infondato: **l'eccezione di prescrizione richiede certamente l'individuazione del diritto che ne costituisce l'oggetto, ma non anche l'elencazione analitica dei singoli elementi che lo costituiscono, ove detti elementi, rilevanti ex art. 2935 c.c., possano comunque desumersi dal complesso degli atti, dall'esito dell'istruttoria processuale e dalle discussioni tra le parti sulle questioni determinanti della causa.**

Nel caso in esame, alla luce delle complessive risultanze offerte dalle parti (gli estratti di conto corrente, la perizia depositata da SOCIETÀ SRL etc.), dello sviluppo del processo (le risultanze della ctu) e dei nuovi orientamenti giurisprudenziali (Cass. S.U. 24418/2010), può ritenersi che la corte sia stata posta in una condizione idonea e sufficiente a individuare tutti gli elementi fattuali che costituiscono il fondamento dell'eccepita prescrizione.

5. Da ultimo, quanto alle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della parziale riforma della sentenza di primo grado, della rideterminazione del valore della causa, dell'accoglimento non integrale dei motivi dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale, pare opportuno alla corte compensare dette spese tra le parti nella misura di 2/3 e porle a carico della banca nella misura del terzo residuo. Quota che, in base ai criteri tutti di legge (D.M. 55/2014), sembra congruo liquidare, in complessivi € 8.000 (di cui relativi al primo grado € 4.000 per compensi, ed € 500 per spese;

**5.** Il passato orientamento giurisprudenziale che, in applicazione analogica dell'art. 1148 c.c. individuava il termine di decorrenza degli interessi nella domanda giudiziale, riconduceva la ratio della norma non tanto al venir meno della buona fede del percipiente, che in quanto stato soggettivo, non è necessariamente connessa al dato formale della domanda giudiziaria (*mala fides superveniens non nocet*), ma alla funzione di giusto ristoro per il tempo intercorso tra la



*Sentenza, Corte D'Appello di Milano, Pres. Santosuosso - Rel. Bonaretti, n. 1752 del 26 aprile 2017*

domanda e la pronuncia, in applicazione del principio per cui il processo non può andare a danno della parte che, avendo ragione, lo ha ingiustamente subito.

Tale interpretazione, risalente alla diversa collocazione sistematica delle norme nel codice civile del 1865, deve ritenersi oggi superata dalla presenza dell'art. 1148 c.c. nel Libro III del codice civile, "Della proprietà", che lo fa riferire al possessore e dell'art. 2033 c.c. nel Libro IV del codice civile, "Delle obbligazioni", che è invece riferito al debitore relativi al presente grado 3.000 per compensi ed € 500 per spese), oltre generali (15%) e oneri di legge.

Quanto poi alle spese di C.T.U, tenuto conto dell'esito del presente grado del giudizio, pare opportuno porle a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

### P Q M

La corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sugli appelli, principale e incidentale, proposti avverso la sentenza n. 4489 resa in data 2.4.2013 dal Tribunale di Milano, così provvede:

- accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuta e condanna BANCA S.p.A. a corrispondere a SOCIETÀ s.r.l. a titolo di indebita la (minor) somma di complessivi € 54.457,79, oltre interessi dalla messa in mora (24.5.2007) al saldo;

- pone a carico di BANCA S.p.A. un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio, per detta quota liquidate in complessivi € 8.000, oltre generali e oneri di legge, come in motivazione, e compensa tra le parti i due terzi residui;

- pone le spese della CTU. svolta nel presente grado del giudizio a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuna.

+

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 marzo 2017

**Il consigliere est.  
Il presidente  
Domenico Bonaretti  
Amedeo Santosuosso**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*